

Berna, 23 novembre 2022

# Procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Rapporto sui risultati

# Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Procedura di consultazione	
3	Principali risultati della consultazione	
3.1	Osservazioni generali	
3.2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	
3.3	Principali argomenti addotti	

#### 1 Situazione iniziale

Con decisione del 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di precisare in un'ordinanza d'esecuzione separata il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO) concernente le questioni climatiche e di attuarlo sulla base delle raccomandazioni formulate dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD). A tal fine, ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione. L'ordinanza d'esecuzione presentata concretizza il contenuto della relazione sugli aspetti extrafinanziari, che dal 1° gennaio 2022 deve essere presentata in virtù degli articoli 964a–964c CO. Nel fare ciò, precisa i requisiti della relazione sulle questioni ambientali nell'ambito del clima e si basa sulle raccomandazioni della TCFD, ampiamente riconosciute a livello nazionale e internazionale. L'ordinanza contiene precisazioni di carattere sia generale sia specifico per i settori dell'economia volte a garantire che le informazioni comunicate siano il più possibile eloquenti, comparabili e, laddove opportuno, di lungo termine e basate su scenari.

#### 2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata avviata il 30 marzo 2022 e si è conclusa il 7 luglio 2022. Sono stati consultati i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché gli ambienti interessati.

Sono pervenuti 82 riscontri (78 pareri e 4 dichiarazioni di rinuncia a esprimersi). Hanno depositato un parere (in ordine alfabetico):

- 22 Cantoni: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH;
- 5 partiti politici: I Verdi, PLR, PSS, pvl, UDC;
- 5 associazioni mantello dell'economia: ASB, economiesuisse, Travail.Suisse, usam, USS;
- 7 rappresentanti degli ambienti interessati: Alliance Climatique, Alliance Sud, AMAS, ASA, SSF, swisscleantech, Swiss Holdings;
- altri 39 soggetti: ABPS, AIHK, Alpiq, ASUCO, ATA, Azione Quaresimale, cemsuisse, CFA, CI Commerce de détail, Dreyer, ethos, EXPERTsuisse, FCM, FER, foraus, GEM, Greenpeace, Hösli, Interpharma, JPV, KMU Clima, mms solutions sa, MSCI, Protezione dei consumatori, PUSCH, Raiffeisen, scienceindustries, SIX, STSA, SWIPRA, Swissmem, Swiss Re, UBCS, UFS, USVP, veb, VSS, WWF, XBRL.

I Cantoni AI e TI come pure l'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione svizzera degli imprenditori hanno dichiarato la loro rinuncia a esprimere un parere.

Di seguito sono riportate le osservazioni principali. Per i dettagli si rimanda ai singoli pareri<sup>1</sup>.

## 3 Principali risultati della consultazione

#### 3.1 Osservazioni generali

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 78 pareri. L'elenco dei destinatari della consultazione (con le rispettive abbreviazioni utilizzate in questo rapporto) è riportato nell'allegato. Visto il numero elevato di pareri pervenuti, non è possibile riportare ogni

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse 2022 > DFF

singola proposta con le relative motivazioni. Ai fini di una maggiore chiarezza, vengono dunque sintetizzati gli argomenti e le critiche principali. Per i dettagli, si invita a consultare i pareri pervenuti sulla piattaforma di pubblicazione della Confederazione<sup>2</sup>, liberamente accessibile al pubblico. I partecipanti alla procedura di consultazione sono menzionati secondo l'ordine dell'elenco in allegato (raggruppati per categorie di destinatari e in ordine alfabetico).

#### 3.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

In linea di principio, il progetto del Consiglio federale posto in consultazione è accolto dalla maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici, delle associazioni mantello dell'economia, delle associazioni di categoria e dei rappresentanti degli ambienti interessati. Dei 78 partecipanti alla consultazione, cinque assumono una posizione molto critica mentre tre respingono il progetto. 71 partecipanti sostengono il progetto senza riserve o con proposte di modifica.

Il progetto raccoglie il consenso di tutte le associazioni economiche e di categoria, di quattro partiti politici (I Verdi, PLR, PSS, pvI), di 21 dei 22 Cantoni che si sono espressi al riguardo (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), di tutti gli esponenti degli ambienti interessati che hanno partecipato alla consultazione e di altri partecipanti. Forti riserve, anche se non tali da indurre a respingere il progetto in maniera esplicita, sono state espresse da PLR, WWF, Greenpeace e ASUCO nonché da un privato. L'UDC, un Cantone (GR) e l'usam respingono il progetto.

#### 3.3 Principali argomenti addotti

#### 3.3.1 Argomenti dei fautori

Nonostante il sostegno di principio espresso nei confronti del progetto da un'ampia maggioranza, numerose sono le richieste e le proposte di modifica avanzate, di seguito illustrate in forma sintetica.

#### 3.3.1.1 Valutazioni generali

Un'ampia maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici, delle associazioni economiche e di categoria e dei rappresentanti degli ambienti interessati che hanno depositato un parere appoggia il proposito del Consiglio federale di intervenire, con la presente ordinanza d'esecuzione, per aumentare la trasparenza climatica. Diffusa è la convinzione che regole chiare in materia di comunicazione delle informazioni relative al clima per le imprese interessate e un disciplinamento omogeneo dell'obbligo di pubblicazione aumentino la certezza del diritto. Alcuni partecipanti alla consultazione (NW, Alliance Climatique, ATA) sono altresì convinti che la pubblicazione di informazioni ambientali rilevanti e comparabili concorra anche ad arginare il fenomeno del «greenwashing», come da loro esplicitamente auspicato.

#### 3.3.1.2 Approccio normativo

Un'associazione mantello dell'economia (economiesuisse) come pure alcuni esponenti degli ambienti interessati e altri singoli partecipanti alla consultazione (SwissHoldings, FER, GEM, JPV, scienceindustries) accolgono espressamente la proposta del Consiglio federale di disciplinare la materia mediante un'ordinanza d'esecuzione. Giudicano questo approccio normativo una soluzione pragmatica e basata su principi che contribuisce a evitare doppioni.

Non mancano tuttavia alcuni pareri critici nei confronti di questo approccio, motivati in particolare dall'assenza di una esplicita delega di competenze normative al Consiglio federale. Per questa ragione, e poiché in linea di principio il tema della trasparenza sugli aspetti extra-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse 2022 > DFF

finanziari ricadrebbe nell'alveo del diritto pubblico, il PSS ritiene poco opportuno concretizzare gli articoli 964 e seguenti CO in base al diritto privato ed esige dal Consiglio federale spiegazioni in merito.

In alcuni pareri si consiglia di valutare un disciplinamento a livello di legge (foraus, Hösli, XBRL).

Alcuni partecipanti alla consultazione (ASA, SSF, swisscleantech, SwissRe, UBCS) si domandano se l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche secondo l'ordinanza proposta debba conciliarsi con gli obblighi di riferire previsti dalle circolari FINMA «Pubblicazione – banche» e «Pubblicazione – assicurazioni» del giugno 2021.

#### 3.3.1.3 Oggetto dell'ordinanza

#### 3.3.1.3.1 Sostenibilità nella sua accezione completa

26 partecipanti alla consultazione (AG, AR, TG, I Verdi, PSS, pvl, Travail.Suisse, USS, Alliance Climatique, AMAS, swisscleantech, ABPS, ASUCO, cemsuisse, EXPERTsuisse, foraus, Greenpeace, Interpharma, mms solutions, Protezione dei consumatori, PUSCH, SIX, UFS, WWF) contestano il fatto che il progetto si focalizzi esclusivamente sulle questioni climatiche. Ricordando che il clima è solo una delle tematiche ricomprese nello scopo e nel contenuto della relazione sugli aspetti extrafinanziari descritti nell'articolo 964b CO, esortano il Consiglio federale a creare le basi giuridiche necessarie per introdurre l'obbligo di riferire su altre questioni ambientali, come la biodiversità e la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, e su aspetti sociali. A questo proposito foraus, ma non solo, aggiunge che la proposta di direttiva della Commissione europea concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) contempla anche altre questioni ambientali.<sup>3</sup> Al riguardo, Alliance Climatique suggerisce di chiarire, mediante aiuti all'esecuzione, che nella definizione di «questioni climatiche» rientrano anche aspetti quali la biodiversità, ecosistemi sani/acqua potabile nonché gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU («UN Sustainable Development Goals»), che dovrebbero pertanto essere considerati nella relazione.

Tre associazioni mantello dell'economia (SwissHoldings, Interpharma, scienceindustries) criticano l'assenza di disposizioni d'esecuzione per il capo «Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964<sup>bis</sup> CO) che vadano oltre la relazione sulle questioni legate alle emissioni di CO<sub>2</sub>. In un'ottica di sistematica delle norme, sarebbe opportuno chiarire le questioni ancora aperte nell'ordinanza in oggetto.

#### 3.3.1.3.2 Doppio obbligo

Il principio del doppio obbligo sancito dall'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza posta in consultazione, che prevede di riferire sia sul rischio finanziario sostenuto dall'impresa perseguendo attività che influiscono sul clima sia sull'impatto che tali attività hanno sul clima, è accolto espressamente da 21 partecipanti alla consultazione (AG, VD, I Verdi, PSS, pvl, ASB, USS, Alliance Climatique, SSF, ABPS, EXPERTsuisse, FER, foraus, GEM; Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, UBCS, veb, WWF).

WWF e Greenpeace lamentano però l'assenza di criteri chiari su come interpretare il principio del doppio obbligo, e in particolare la «impact materiality», nella relazione sugli aspetti extrafinanziari.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità

Inoltre, alcuni partecipanti (BS, TG, ZG, Alliance Climatique, ATA, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, UFS, WWF) sostengono che le questioni climatiche di cui all'articolo 1 capoverso 2 dovrebbero comprendere l'impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l'impatto dell'attività delle imprese sul cambiamento climatico (e non sul «clima», come invece si legge nel testo del progetto).

Nell'ambito della procedura di consultazione viene fatto notare come il progetto si occupi unicamente della relazione sugli aspetti extrafinanziari mentre le raccomandazioni della TCFD, alla base del progetto, vertono in primo luogo sulla materialità finanziaria, ciò che determinerebbe un vizio in origine (Swiss Holdings, EXPERTSuisse, Drever, Hösli, Raiffeisen, SIX, SWIPRA). Parlare di relazione sugli aspetti extrafinanziari nel contesto delle raccomandazioni della TCFD sarebbe infatti sostanzialmente errato. Con riferimento al doppio obbligo, Swiss Re invita a considerare che le raccomandazioni della TCFD non attribuiscono all'impatto dell'attività dell'impresa sul clima lo stesso peso che assegnano all'impatto del clima sull'impresa. Secondo alcuni partecipanti, mancherebbero indicazioni su come comunicare le informazioni finanziarie richieste dall'ordinanza quando queste si riferiscono a questioni legate al clima che non hanno un impatto materiale sull'impresa. Per questa ragione, EX-PERTsuisse suggerisce di precisare nel testo dell'ordinanza come dovrebbe essere concretamente attuato il concetto della doppia materialità, e chiede al contempo di specificare come riferire quelle informazioni sull'impatto dell'attività sul clima che esulano dalle raccomandazioni della TCFD. Ai fini di una migliore comprensibilità, CFA raccomanda di distinguere in modo più chiaro le disposizioni che si riferiscono all'impatto del clima sulle imprese da quelle che riguardano l'impatto dell'attività sul clima. Dreyer avverte che il principio della doppia materialità non dovrebbe portare a escludere, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riferire, gli standard di sostenibilità formulati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB), anch'essi basati sulla materialità finanziaria.

#### 3.3.1.3.3 Perimetro dei destinatari

Per quanto riguarda le imprese da includere nel perimetro dei destinatari interessati dall'obbligo di riferire, i risultati della consultazione mostrano un quadro eterogeneo. Una parte dei partecipanti giudica corretto limitare l'obbligo di riferire alle imprese contemplate dall'articolo 964a CO mentre SIX ritiene discriminatorio concentrarsi sulle società con azioni quotate in borsa. Un altro gruppo di partecipanti auspica un allargamento del perimetro dei destinatari.

L'ordinanza d'esecuzione posta in consultazione non obbliga le PMI a riferire sulle questioni climatiche. In vista di un possibile inasprimento futuro della direttiva UE con estensione dell'obbligo alle PMI, il PLR chiede, per ragioni di certezza del diritto e di pianificazione, che l'ordinanza d'esecuzione escluda in modo esplicito le PMI dal campo di applicazione della regolamentazione. Anche esponenti del mondo economico (economiesuisse, scienceindustries, Swissmem, USVP) invocano una delimitazione più chiara delle imprese assoggettate all'obbligo. USVP e VSS invitano a esplicitare nell'ordinanza che per i primi cinque anni dopo la sua entrata in vigore le dimensioni aziendali previste nell'articolo 964a capoversi 2 e 3 si dovrebbero riferire solo alle imprese unitamente alle imprese svizzere da esse controllate.

CFA e Swissmem avvertono che includere le emissioni «Scope 3» nell'articolo 3 capoverso 4 lettera b senza tuttavia considerarne la materialità secondo le raccomandazioni della TCFD avrebbe un impatto diretto sull'intera catena di approvvigionamento delle imprese, con indubbie ripercussioni sulle PMI, fino a una loro esclusione come fornitori. La tesi sostenuta nel rapporto esplicativo secondo cui non sarebbero previsti obblighi per le PMI risulterebbe dunque priva di fondamento.

Due partiti politici (I Verdi, PSS), un Cantone (TG), un'associazione mantello dell'economia (Travail.Suisse), due rappresentanti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, SSF) e

altri 11 partecipanti alla consultazione (ATA, Azione Quaresimale, Dreyer, foraus, Greenpeace, JPV, Protezione dei consumatori, PUSCH, SIX, UFS, WWF) sostengono che l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche debba essere esteso ad altre imprese, in particolare alle PMI che operano in settori sensibili sotto il profilo ambientale. Singoli partecipanti (Alliance Climatique, ATA) invitano la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali a svolgere accertamenti interdipartimentali con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per estendere l'obbligo di pubblicazione agli investitori istituzionali, segnatamente le casse pensione, la SUVA e i fondi di compensazione AVS/AI/IPG, in quanto attori importanti di una piazza finanziaria sostenibile. Ancora secondo le loro argomentazioni, la Banca nazionale svizzera (BNS) si qualificherebbe come società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 964a capoverso 1 numero 1 CO, e come tale dovrebbe ricadere nel campo di applicazione dell'ordinanza posta in consultazione. Di conseguenza, caldeggiano l'avvio di verifiche per ricomprendere la BNS nell'ordinanza.

Un Cantone (TG), due partiti (I Verdi, PSS), due rappresentanti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, swisscleantech) e altri otto partecipanti (ATA, foraus, Greenpeace, KMU Clima, Protezione dei consumatori, PUSCH, UFS, WWF) chiedono che la Confederazione promuova l'applicazione volontaria delle raccomandazioni della TCFD da parte delle imprese non assoggettate all'obbligo di riferire (in particolare le PMI), attraverso offerte di formazione continua, piattaforme di dialogo e iniziative di sensibilizzazione.

#### 3.3.1.4 Adempimento dell'obbligo di pubblicazione

#### 3.3.1.4.1 Riserve generali

Alcune associazioni economiche temono che i requisiti per la relazione sulle questioni climatiche richiesti dal progetto non siano sufficientemente circoscritti. Economiesuisse e ASA lamentano per esempio che nel disporre di riferire informazioni su «tutte» le emissioni di gas a effetto serra, quindi anche su quelle derivanti dalle catene di approvvigionamento, l'articolo 3 capoverso 4 lettera b ponga una sfida enorme per le imprese.

Secondo il PLR i requisiti statuiti nell'ordinanza comportano un notevole onere aggiuntivo e un maggiore fabbisogno di personale per le imprese. I requisiti minimi per le imprese dovrebbero essere nuovamente rivisti alla luce di queste circostanze.

Considerata l'evoluzione molto dinamica delle raccomandazioni della TCFD, CFA ritiene che si possa rinunciare all'elencazione molto dettagliata nell'articolo 3.

#### 3.3.1.4.2 Approccio «comply or explain»

L'approccio «comply or explain» scelto nell'articolo 2 capoverso 2 suscita reazioni contrastanti tra i partecipanti alla consultazione. Un numero rilevante dei pareri pervenuti (TG, VD, ZG, I Verdi, PSS, Travail Suisse, Alliance Climatique, ASUCO, ATA, Azione Quaresimale, CI Commerce de détail, EXPERTsuisse, FCM, foraus, Greenpeace, Hösli, Protezione dei consumatori, PUSCH, veb, WWF) esprime un giudizio critico nei confronti di questo approccio, per due ordini di ragioni: da un lato, offrirebbe la possibilità di sottrarsi all'obbligo di pubblicazione, con il rischio di esporsi alla riprovazione pubblica per abuso di diritto, e dall'altro penalizzerebbe la comparabilità.

Alcuni partecipanti (TG, PSS, CI Commerce de détail, FCM, Interpharma, Protezione dei consumatori, SIX, SWIPRA) ritengono insufficiente il semplice accenno ad altri standard possibili, che produrrebbe incertezza del diritto. Meglio sarebbe esplicitare gli standard equivalenti oppure emanare requisiti minimi. Per il PSS e I Verdi è scorretto ammettere nell'ordinanza la possibilità di conformarsi ad altre linee guida senza precisare quali. I Verdi auspicano che altre possibili linee guida vengano riconosciute come equivalenti solo se vanno ad aggiungere ulteriori requisiti allo standard minimo della TCFD. Il Cantone ZG e

Travail. Suisse raccomandano di limitare la possibilità di stilare una relazione secondo standard differenti. EXPERTSuisse ritiene indispensabile definire requisiti minimi concreti, di tipo qualitativo e quantitativo. CFA suggerisce di obbligare le imprese che non basano la loro relazione sulle raccomandazioni della TCFD a pubblicare la prova dell'adempimento dell'obbligo nella loro relazione sulle questioni climatiche. Questo consentirebbe ai gruppi di interesse (investitori, creditori ecc.) di comprendere meglio se e in che misura la relazione si allontana dagli standard della TCFD.

Secondo la FCM, le raccomandazioni della TCFD sarebbero eccessivamente orientate alle imprese dei mercati finanziari. Per la Migros questo focus sugli investitori non è giustificato e sarebbe più opportuno stilare la relazione secondo le linee guida dell'iniziativa globale di rendicontazione («Global Reporting Initiative», GRI).

Un'altra parte (FR, GL, ASB, Swiss Holdings, AIHK, cemsuisse, Dreyer, STSA, Swissmem, UBCS, USVP) accoglie l'approccio «comply or explain».

#### 3.3.1.4.3 Portata delle prescrizioni sulla trasparenza

Swiss Re propone di precisare nell'articolo 3 capoverso 1 che la relazione comprende gli aspetti materiali dei settori tematici elencati alle lettere a–d. Data l'attuale impossibilità di rilevare in modo affidabile determinati dati (p. es. le emissioni «Scope 3»), Swiss Re chiede che la pubblicazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera b e capoverso 4 venga limitata alle questioni climatiche di natura materiale.

#### 3.3.1.4.4 Piano di transizione

Per quanto attiene al piano di transizione di cui all'articolo 3 capoverso 3 lettera a, alcuni partecipanti alla consultazione chiedono alcune precisazioni (BL, TG, VD, PSS, pvl, Alliance Climatique, SSF, ASUCO, CFA, ethos, Greenpeace, Hösli, Protezione dei consumatori, PUSCH, ATA, WWF).

Il Cantone BL propone di precisare il termine «piano di transizione» per esplicitare che si tratta di una «transizione verso la decarbonizzazione». Pur ammettendo che al momento attuale non esistono ancora standard di validità generale per i piani di transizione, alcuni partecipanti ricordano che esiste un consenso internazionale sugli elementi fondamentali di un piano di transizione credibile. Un piano di transizione dovrebbe, per esempio, essere basato su dati scientifici, contenere obiettivi quantitativi, con le relative scadenze, e misure nonché indicatori univoci rispetto ai quali potere misurare l'attuazione della transizione.

In merito alla comparabilità del piano di transazione i pareri sono contrastanti. Alcuni partecipanti del settore assicurativo (ASA, Swiss Re) e una banca (Raiffeisen) giudicano il requisito della comparabilità dei piani di transizione con gli obiettivi climatici della Svizzera inappropriato e troppo limitativo. Per questo motivo, ritengono che l'articolo 3 capoverso 3 lettera a dovrebbe citare gli obiettivi climatici di Parigi anziché quelli della Svizzera. Nel medesimo articolo occorrerebbe inoltre precisare che i piani di transizione si riferiscono in primo luogo a obiettivi aziendali interni. Altri partecipanti (tra cui LU, TG, ZG e KMU Clima) sono invece dell'opinione che i piani di transizione non dovrebbero essere solo paragonabili bensì corrispondere agli obiettivi climatici della Svizzera. Dal canto suo, CFA sostiene che il piano di transizione debba essere almeno paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera.

SIX e ABPS sollecitano un allineamento tra i piani di transizione dell'ordinanza e gli Swiss Climate Scores.

#### 3.3.1.4.5 Attuazione della relazione

In merito all'attuazione della relazione sulle questioni climatiche secondo le raccomandazioni della TCFD, dal rapporto esplicativo si evince che le imprese interessate sarebbero assoggettate a un «obbligo di adoperarsi» (vedi rapporto esplicativo, pag. 9), enunciato in tre punti con il passaggio «laddove possibile e opportuno» (art. 3 cpv. 2 lett. c; art. 3 cpv. 3 lett. b; art. 3 cpv. 4)

Questa formulazione concessiva suscita pareri discordanti. L'ASA apprezza espressamente la flessibilità concessa alle imprese mentre un buon numero di partecipanti alla consultazione, tra cui cinque Cantoni (AR, LU, TG, VD, ZG), due partiti politici (PSS, pvI), un'associazione mantello dell'economia (Travail.Suisse), due esponenti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, SSF) e numerosi altri partecipanti (ASUCO, CFA, ethos, foraus, Greenpeace, Hösli, JPV, KMU Clima, Protezione dei consumatori, PUSCH, UFS, WWF), ritiene che questa formulazione conceda un margine discrezionale troppo ampio. Per questo motivo, in alcuni pareri (AG, VD, Alpiq, ethos, KMU Clima, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) si chiede di cancellare il passaggio «laddove possibile e opportuno» poiché sarebbe preferibile concretizzare l'obbligo con prescrizioni più chiare circa l'orizzonte temporale degli obiettivi in materia di emissioni di CO2 e il perimetro delle emissioni di gas a effetto serra da considerare (dirette o indirette). Le informazioni fornite a questo riguardo nel rapporto esplicativo sono giudicate insufficienti. Anche la locuzione «se del caso» nell'articolo 3 capoverso 4 lettera a costituisce una concessione lessicale che sarebbe opportuno eliminare. In analogia all'iniziativa che promuove la definizione di obiettivi su base scientifica («Science Based Targets», SBTi), nell'articolo 3 capoverso 4 occorrerebbe precisare che le emissioni «Scope 3» dovrebbero essere imperativamente comunicate quando ammontano a più del 40 per cento delle emissioni totali. L'articolo 3 capoverso 4 lettera c dovrebbe inoltre essere ampliato in modo da prevedere la comunicazione non solo dei metodi e degli standard utilizzati ma anche delle fonti dei dati. La relazione dovrebbe altresì contenere informazioni di tipo non solo quantitativo ma anche qualitativo.

#### 3.3.1.4.6 Analisi della compatibilità climatica

Per le analisi della compatibilità climatica previste nell'articolo 3 capoverso 5, il Cantone TG e il PSS ritengono che dovrebbero essere stabiliti principi omogenei e formati di rendicontazione standardizzati. Chiedono la pubblicazione completa degli assunti sui quali si basano queste analisi (p. es in relazione ai percorsi di riduzione o alle emissioni negative) nonché dei metodi, dei dati e degli standard utilizzati. Inoltre, almeno uno dei modelli climatici utilizzati dovrebbe corrispondere a uno scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C.

Ritenendo la definizione poco chiara, fino a risultare equivoca, per l'ASA il concetto di «analisi della compatibilità climatica» dovrebbe essere cancellato.

#### 3.3.1.4.7 Prova dell'impatto

Diversi Cantoni (AR, LU, TG, ZG), un partito politico (PSS) come pure due esponenti degli ambienti interessati (Alliance Climatique, SSF) e altri sette partecipanti alla consultazione (ATA, ethos, EXPERTsuisse, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) sostengono che la prova dell'impatto delle misure adottate dall'impresa in relazione alle questioni climatiche dovrebbe essere obbligatoriamente fornita nel quadro di una valutazione non solo qualitativa ma anche quantitativa. Questi partecipanti giudicano insufficienti le prove di natura meramente qualitativa. Di conseguenza, chiedono di riformulare il passaggio relativo alla prova dell'impatto delle misure nell'articolo 3 capoverso 6 in modo da sostituire la forma potestativa («può») con una forma imperativa. Poiché anche la proposta di una valutazione complessiva di tutte le misure a livello di sistema viene giudicata insufficiente, si chiede di prevedere una valutazione separata delle singole misure.

#### 3.3.1.4.8 Sostegno da parte della Confederazione

Alcuni partecipanti chiedono che la Confederazione offra il proprio sostegno nella redazione della relazione sulle questioni climatiche. Il Cantone BL, ASUCO e la Protezione dei consumatori propongono per esempio che la Confederazione metta delle direttive o un interlocutore a disposizione delle imprese, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del rendiconto.

#### 3.3.1.5 Rapporti con il diritto europeo

In vista della revisione della direttiva CSRD e della conseguente adozione di norme più stringenti in materia di relazione sulle questioni climatiche nell'UE, i pareri riflettono opinioni differenti.

Il PLR chiede di recepire dalla regolamentazione dell'UE unicamente gli inasprimenti normativi necessari, in modo da limitare le ripercussioni sull'economia.

Altri partecipanti alla consultazione mettono l'accento su una mancata coerenza tra la legislazione svizzera e quella europea. A loro avviso, l'ordinanza posta in consultazione rifletterebbe una direttiva destinata a venire presto superata e ad allontanare così la Svizzera dagli standard internazionali. A quel punto la Commissione europea potrebbe non riconoscere l'equivalenza della regolamentazione svizzera. Alpiq invita il Consiglio federale a chiedere alla Commissione europea un parere preliminare informale circa la comparabilità delle informazioni extrafinanziarie richieste. Alla luce di queste evoluzioni del quadro normativo nell'UE, numerosi partecipanti alla consultazione sollecitano a elaborare per tempo i necessari adeguamenti delle basi giuridiche, al fine di garantire l'equivalenza del diritto svizzero con il nuovo diritto europeo (I Verdi, PSS, pvl, USS, Alliance Climatique, SSF, swisscleantech, ABPS, Alpiq, ASUCO, Azione Quaresimale, ethos, EXPERTsuisse, FER, foraus, GEM, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, SIX, SWIPRA, UFS, WWF). Un Cantone (TG), un partito (PSS) e altri dieci partecipanti alla consultazione (Dreyer, ethos, EX-PERTsuisse, GEM, Greenpeace, PUSCH, SIX, SWIPRA, veb, WWF) chiedono inoltre che l'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche si orienti alla direttiva CSRD europea. Nei loro pareri auspicano che per le imprese svizzere attive nell'UE sia sufficiente attuare i requisiti del diritto unionale per adempiere contemporaneamente anche gli obblighi svizzeri, il che favorirebbe un consolidamento dei dati ambientali e dei corrispondenti processi di rendicontazione a livello di gruppo. ASUCO propone di ritirare il progetto posto in consultazione e di preferire il nuovo disciplinamento dell'UE aggiornato secondo le disposizioni della direttiva CSRD, con contestuale annuncio di attuazione delle raccomandazioni della TCFD sulla base degli standard europei di rendicontazione della sostenibilità («European Sustainability Reporting Standards», ESRS). Swisscleantech chiede di precisare se e come verrebbero considerati i futuri sviluppi normativi globali (ISSB).

#### 3.3.1.6 Comprensibilità generale

Numerosi partecipanti alla consultazione (TG, I Verdi, PSS, Alliance Climatique, SSF, swisscleantech, ASUCO, foraus, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, SIX, WWF) sottolineano la complessità della tematica e uno stile redazionale dell'ordinanza a tratti difficile da comprendere. Per questo motivo suggeriscono di sviluppare aiuti all'esecuzione e modelli standardizzati per la relazione, che la Confederazione metterebbe a disposizione delle imprese.

#### 3.3.1.7 Adeguamenti futuri dell'ordinanza

Alla luce dell'evoluzione dinamica del contesto internazionale in materia di rendiconto sulla sostenibilità, per diversi partecipanti alla consultazione (TG, I Verdi, PSS, pvl, Alliance Climatique, ASUCO, EXPERTSuisse, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) è importante che il contenuto dell'ordinanza venga prontamente riesaminato ed eventualmente

aggiornato. Si suggerisce di svolgere tale riesame da due a tre anni dopo l'entrata in vigore. EXPERTsuisse ritiene che debbano essere recepiti gli adeguamenti futuri delle raccomandazioni della TCFD e che l'ordinanza debba sempre rimandare alla versione delle raccomandazioni della TCFD di volta in volta vigente.

Gli esponenti del mondo economico auspicano invece che l'approccio normativo continui a basarsi su principi e che eventuali adeguamenti delle raccomandazioni della TCFD non vengano recepiti in modo dinamico (ASA, SwissHoldings, Interpharma, scienceindustries, Swissmem, SwissRe, USVP, VSS).

#### 3.3.1.8 Orientamento alle raccomandazioni della TCFD

#### 3.3.1.8.1 TCFD come standard riconosciuto a livello internazionale

Un buon numero di partecipanti alla consultazione (NW, I Verdi, PLR, ASB, AMAS, swisscleantech, ABPS, Alpiq, CFA, ethos, foraus, GEM, Raiffeisen, SIX, STSA, USVP) approva espressamente l'orientamento dell'ordinanza a uno standard riconosciuto a livello internazionale, come le raccomandazioni della TCFD.

#### 3.3.1.8.2 Carattere trasversale delle raccomandazioni della TCFD

Secondo economiesuisse, scienceindustries e STSA, nel rapporto esplicativo dovrebbe essere dato maggiore risalto al carattere trasversale delle raccomandazioni della TCFD, visto che queste non sono un'iniziativa del mercato finanziario o specifica di un settore bensì perseguono un approccio ampio alla decarbonizzazione dell'intera economia attraverso un controllo dei flussi finanziari.

In alcuni punti il rapporto esplicativo accosterebbe in modo eccessivo la necessità di agire al settore finanziario, per esempio nel definire il termine «greenwashing», sebbene non si tratti di un termine giuridico e non esista ancora una definizione in grado di delimitarne correttamente il significato. Per questa ragione, economiesuisse, ASB, ABPS, AMAS, scienceindustries e UBCS raccomandano di cancellare questa definizione. AMAS ricorda che le banche e gli altri istituti finanziari necessitano di ottenere dati solidi dalle imprese dell'economia reale. Sarebbe quindi importante limitare il numero delle imprese che si sottraggono alla comunicazione di tali informazioni. Inoltre, le stesse emissioni di CO2 non dovrebbero venire conteggiate due volte (quindi presso le imprese dell'economia reale e presso le banche). La FCM e CI Commerce de détail esprimono riserve analoghe. Per i rappresentanti del commercio al dettaglio sarebbe più efficace orientarsi all'iniziativa globale di rendicontazione invece di porre il focus sugli investitori (GRI). La FCM chiede quindi di stabilire in modo vincolante che una relazione redatta secondo la GRI adempie i requisiti richiesti.

#### 3.3.1.8.3 Indicatori di prestazione

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (Swiss Holdings, cemsuisse, scienceindustries, Swissmem, SWIPRA) esprimono delle riserve nei confronti degli indicatori di prestazione stabiliti nell'articolo 3 e invocano una revisione obbligatoria dell'ordinanza in merito. Per Swiss Holdings il disposto normativo sarebbe eccessivamente focalizzato sugli indicatori di prestazione quantitativi, segnatamente per quanto attiene agli indicatori e agli obiettivi che le imprese sono tenute a esibire. Ciò non sarebbe in linea con l'approccio differenziato delle raccomandazioni della TCFD, che invece non prescrivono indicatori e obiettivi in modo vincolante. La concessione lessicale «laddove possibile e opportuno» contribuirebbe solo in apparenza a relativizzare l'obbligo per le imprese. Swiss Holdings raccomanda di esaminare se la Svizzera possa orientarsi alla legislazione licenziata in Gran Bretagna, nella quale i requisiti per la comunicazione delle questioni climatiche sono prescritti in modo più differenziato.

#### 3.3.1.8.4 Allegati e documenti ausiliari delle raccomandazioni della TCFD

Nell'ambito della procedura di consultazione, alcuni partecipanti lamentano che il progetto rappresenterebbe solo parte del quadro normativo della TCFD (I Verdi, PSS, Travail.Suisse, Alliance Climatique, ASUCO, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF). L'ordinanza, infatti, non si baserebbe sull'insieme del materiale pubblicato dalla TCFD, in quanto gli allegati e i documenti ausiliari delle raccomandazioni evolvono in modo dinamico. Il PSS chiede pertanto di elencare in modo non definitivo le basi di riferimento della TCFD. Secondo il PSS i documenti ausiliari non possono essere disgiunti dall'allegato «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures».

Diversamente, Raiffeisen giudica superfluo il rimando agli allegati e ai documenti ausiliari delle raccomandazioni della TCFD e chiede la cancellazione dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 3.

UBCS giudica inutilmente rigido un riferimento alle singole versioni delle raccomandazioni della TCFD.

#### 3.3.1.9 Formato della relazione

Nella procedura di consultazione sono state avanzate anche delle proposte relative al formato della relazione. Nello specifico, sono state espresse le seguenti esigenze di precisazione e integrazione.

#### 3.3.1.9.1 Lingua

JPV propone che la relazione venga pubblicata nella lingua dell'impresa o nella lingua del Comune in cui si trova la sua sede.

#### 3.3.1.9.2 Precisazioni

Nell'interesse di una maggiore coerenza, trasparenza e standardizzazione, foraus invita il Consiglio federale ad apportare le seguenti precisazioni al progetto: «Il contenuto della relazione sugli aspetti extrafinanziari deve essere bilanciato, preciso, chiaro e non equivoco. Quando l'impresa adotta il modello di relazione messo a disposizione dal legislatore svizzero, la struttura e il contenuto della relazione devono coincidere con questo modello».

#### 3.3.1.9.3 Leggibilità da parte dell'essere umano e delle macchine

Sul requisito della leggibilità della relazione da parte dell'essere umano e delle macchine vengono espresse delle riserve.

A causa della scarsa domanda di mercato verso formati leggibili con strumenti elettronici, economiesuisse, Swiss Holdings e scienceindustries chiedono un termine di transizione da tre a cinque anni per questo obbligo specifico.

Ethos giudica la pubblicazione delle relazioni sul sito Internet delle imprese necessaria ma insufficiente. Ai fini di una fruizione rapida e standardizzata delle informazioni pubblicate ritiene indispensabile prescrivere nell'ordinanza il formato della relazione. Diversi partecipanti alla consultazione (SSF, Dreyer, ethos, EXPERTsuisse, mms solutions, XBRL) chiedono pertanto di assegnare alle informazioni quantitative pubblicate nella relazione sulle questioni climatiche una marcatura elettronica («balisage numérique») che consenta realmente la lettura dei documenti elettronici da parte delle macchine. La marcatura dovrebbe conformarsi agli standard riconosciuti a livello internazionale, dove si sarebbe imposto il formato XBRL. In questo contesto, ethos segnala che la direttiva CSRD europea richiede la marcatura digitale, e sollecita gli adequamenti corrispondenti nell'ordinanza.

La formulazione utilizzata a pagina 10 del rapporto esplicativo «p. es. pdf e XBRL» sarebbe equivoca perché suggerisce che anche il formato pdf sarebbe leggibile da parte delle macchine.

#### 3.3.1.9.4 Pubblicazione

Per un Cantone (GE), due partiti politici (I Verdi, PSS,), alcuni rappresentanti degli ambiti interessati (Alliance Climatique, SSF) e altri partecipanti alla consultazione (ASUCO, ATA, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) la pubblicazione delle relazioni sul sito Internet della rispettiva impresa, come prevista nell'articolo 4 capoverso 2 dell'avamprogetto, sarebbe poco efficace. Per consentire al pubblico di accedere in modo semplice e poco laborioso a tutte le relazioni delle imprese, la Cancelleria federale dovrebbe raccogliere le relazioni e metterle a disposizione sul suo sito Internet.

Il Cantone GE propone inoltre di coinvolgere un'istituzione neutrale, per esempio una scuola universitaria o un'università, che per cinque anni si occupi di analizzare e valutare le relazioni pervenute.

L'ASA ritiene opportuna la scelta di integrare la relazione sulle questioni climatiche nella relazione sulle questioni finanziarie ed extrafinanziarie; tuttavia, per ragioni di comparabilità, chiede che la relazione secondo le raccomandazioni della TCFD sia designata come tale.

Ethos sollecita una precisazione in merito al lasso temporale delle informazioni sulle questioni climatiche da pubblicare. In concreto, suggerisce che la relazione sulle questioni climatiche riguardi almeno due anni consecutivi.

#### 3.3.1.10 Verifica esterna

Per ethos l'assenza di una verifica esterna della relazione sulle questioni climatiche sarebbe in contrasto con la posizione di spicco perseguita dalla Svizzera a livello internazionale in materia di trasparenza climatica. Ethos invita quindi a introdurre un meccanismo di verifica esterna nell'articolo 2 capoverso 3 (nuovo).

#### 3.3.1.11 Approvazione della relazione

Ethos lamenta che l'ordinanza non entra nel merito dell'approvazione della relazione sulle questioni climatiche. In particolare, invita a precisare se la relazione sugli aspetti extrafinanziari a norma dell'articolo 964c CO debba essere approvata dall'assemblea generale nell'ambito di una votazione vincolante («vote contraignant») o di una votazione consultiva («vote consultatif»).

#### 3.3.1.12 Esecuzione

Per alcuni partecipanti alla consultazione (SSF, swisscleantech, Dreyer, foraus, veb) il diritto penale (art. 325<sup>ter</sup> CP) non sarebbe lo strumento idoneo per imporre l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche in quanto questo non persegue né la protezione degli investitori né la funzionalità dei mercati. Per questo motivo invitano a valutare l'introduzione di un obbligo di verifica per le relazioni.

#### 3.3.1.13 Entrata in vigore e termini di transizione

Alcuni partecipanti alla consultazione (Swiss Holdings, Raiffeisen, scienceindustries, Swissmem, UBCS,) ritengono poco realistica l'entrata in vigore dell'ordinanza dal 1° gennaio 2023. Preferirebbero un'attuazione per l'anno di riferimento 2024.

CFA invita a precisare se l'obbligo di riferire si applica per l'anno civile 2023 concluso, con presentazione della relazione nel 2024, e che per il primo anno non vi è l'obbligo di pubblicare i dati riferiti all'anno precedente (nessun effetto retroattivo).

#### 3.3.1.14 Altre richieste

Secondo Raiffeisen, dal rapporto esplicativo dovrebbe emergere con maggiore chiarezza che l'obiettivo primario dell'ordinanza è il contenimento dei cambiamenti climatici e non il posizionamento della Svizzera come piazza finanziaria sostenibile.

Gli assicuratori (ASA e Swiss Re) esprimono preoccupazione per un possibile conflitto tra l'obbligo di relazione sulle questioni climatiche e altre norme giuridiche, segnatamente del diritto in materia di concorrenza. Il rapporto esplicativo dovrebbe pertanto essere integrato in modo tale da escludere la pubblicazione di informazioni che sarebbero in conflitto con un'altra norma giuridica.

Secondo Swiss Re non è corretto sostenere nel rapporto esplicativo che l'applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attenuando i rischi climatici. A suo parere, l'applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attraverso l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi climatici.

Diversi partecipanti alla consultazione (TG, Travail.Suisse, Alliance Climatique, ATA, foraus, Greenpeace, Protezione dei consumatori, PUSCH, WWF) ritengono che nel rapporto esplicativo la Confederazione dovrebbe fornire indicazioni circa il numero e le dimensioni delle imprese interessate dall'obbligo di relazione sulle questioni climatiche.

Il Cantone TI formula una nota di natura redazionale in merito al testo italiano dell'articolo 3 capoverso 1: «Riteniamo che la traduzione più opportuna di "Kennzahlen und Ziele" in italiano sia "Indicatori e obiettivi", conformemente al testo in francese».

#### 3.3.2 Argomenti degli oppositori

#### 3.3.2.1 Approccio normativo

Il Cantone GR non ritiene giustificato limitare l'ordinanza alle sole questioni climatiche, visto che l'articolo 964*b* capoverso 1 CO prevede di riferire anche su altri aspetti extrafinanziari. Giudicando già sufficienti le disposizioni nel CO, le raccomandazioni della TCFD e l'articolo 325<sup>ter</sup> CP, il Cantone ritiene inoltre che l'ordinanza non apporti alcun valore aggiunto.

#### 3.3.2.2 Competenza normativa

Il Cantone GR lamenta l'assenza di una delega di competenze normative al Consiglio federale. Gli articoli 964a e seguenti CO non necessiterebbero di disposizioni d'esecuzione e il Consiglio federale non avrebbe alcuna competenza normativa in materia.

#### 3.3.2.3 Ingerenza nella libertà imprenditoriale

L'usam avverte che il progetto creerebbe, contrariamente alla volontà del legislatore, una standardizzazione *de facto* perché con la presunzione a favore delle raccomandazioni della TCFD commetterebbe un'ingerenza nella libertà imprenditoriale.

#### 3.3.2.4 Orientamento alle raccomandazioni della TCFD

L'usam non riesce a comprendere perché la Svizzera debba attuare proprio le raccomandazioni della TCFD.

#### 3.3.2.5 Rapporto con il diritto europeo

L'UDC teme che la direttiva 2014/95/UE, in fase di revisione, possa essere recepita in modo dinamico, con conseguente ampliamento indesiderato dell'obbligo di riferire.

#### 3.3.2.6 Costi della regolamentazione

L'usam teme che gli obblighi di riferire ancorati nel progetto generino enormi costi aggiuntivi lungo la catena di creazione del valore.

#### 3.3.2.7 Precisazioni

Secondo l'UDC il rapporto esplicativo trascura di menzionare che dal 1990 si sarebbe verificata una continua riduzione pro capite dei gas a effetto serra, tuttavia vanificata dal fenomeno dell'immigrazione. Pertanto la Confederazione dovrebbe considerare di contenere l'immigrazione.

# Allegato: Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e abbreviazioni

#### I. Cantoni

1.	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
2.	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Al
3.	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
4.	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
5.	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
6.	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
7.	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
8.	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
9.	Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
10.	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR
11.	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
12.	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
13.	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
14.	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
15.	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
16.	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
17.	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
18.	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
19.	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
20.	Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
21.	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
22.	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
23.	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
24.	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

### II. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

25.	PLR. I Liberali Radicali	PLR
26.	Partito ecologista svizzero	I Verdi
27	Partito verde liberale	nvl

28. Unione Democratica di Centro29. Partito socialista svizzeroPSS

#### III. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

30. Associazione dei Comuni Svizzeri

#### IV. Associazioni mantello nazionali dell'economia

31. economiesuisse economiesuisse
32. Unione sindacale svizzera USS
33. Associazione svizzera dei banchieri ASB
34. Unione svizzera degli imprenditori
35. Unione svizzera delle arti e mestieri usam
36. Travail.Suisse Travail.Suisse

#### V. Ambienti interessati

37. Alliance Sud
38. Asset Management Association Switzerland
39. Alliance Climatique Suisse
40. Associazione Svizzera d'Assicurazioni
41. Swiss Sustainable Finance
42. swisscleantech
43. SwissHoldings
Alliance Sud
AMAS
Alliance Climatique
ASA
SF
Swisscleantech
Swisscleantech
SwissHoldings

#### VI. Altri

44. Aargauische Industrie- und Handelskammer **AIHK** 45. Alpiq SA Alpiq 46. Association de Banques Privées Suisses **ABPS** 47. Association des Juristes Progressistes Vaudois-es **JPV** 48. ASUCO **ASUCO** 49. CFA Society Switzerland **CFA** 50. Dreyer Christian Dreyer 51. EXPERTsuisse **EXPERTsuisse** 

52.	Azione Quaresimale	Azione Quaresimale
53.	Fédération des Entreprises Romandes	FER
54.	Fondation Ethos	ethos
55.	foraus	foraus
56.	Greenpeace	Greenpeace
57.	Groupement des Entreprises Multinationales	GEM
58.	Hösli Andreas	Hösli
59.	CI Commerce de détail Suisse	CI Commerce de détail
60.	interpharma iph	Interpharma
61.	KMU Clima	KMU Clima
62.	Federazione delle cooperative Migros	FCM
63.	mms solutions sa	mms solutions
64.	MSCI	MSCI
65.	Fondazione svizzera per la pratica ambientale	PUSCH
66.	Raiffeisen Svizzera	Raiffeisen
67.	SIX Group SA	SIX
68.	Fondazione per la protezione dei consumatori	Protezione dei consumatori
69.	SWIPRA Services SA	SWIPRA
70.	Swiss Trading & Shipping Association	STSA
71.	Swissmem	Swissmem
72.	SwissRe Management Ltd	SwissRe
73.	Umweltfreisinnige St. Gallen	UFS
74.	ATA Associazione traffico e ambiente	ATA
75.	veb.ch	veb
76.	Associazione dell'industria svizzera del cemento	cemsuisse
77.	Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture	USVP
78.	Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti	VSS
79.	Unione delle Banche Cantonali Svizzere	UBCS
80.	Associazione dell'industria chimica, farmaceutica e biotecnologica	scienceindustries
81.	WWF Svizzera	WWF
82.	XBRL Svizzera	XBRL

Procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche